

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
Fondazione della Banca di Fornacette onlus
ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c.

RELATIVA ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE

di Fondazione della Banca di Fornacette ONLUS

in Fior di Mutua ETS

La presente relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Banca di Fornacette onlus, ai sensi dell'art. 2501 - *quinquies* del codice civile, è volta ad illustrare e giustificare il progetto di fusione per incorporazione della nostra Fondazione in Fior di Mutua ETS.

Dalla Fusione derivano sostanziali ed importanti benefici patrimoniali all'Ente che risulterà dalla fusione.

In particolare, il rafforzamento ed ottimizzazione degli aspetti patrimoniali, consentirà alla nuova realtà di intervenire più capillarmente a vantaggio della compagine sociale attuale e futura e dei territori, nel rispetto del proprio ruolo e delle attività statutariamente previste.

Considerate le caratteristiche e le peculiarità, nonché le conseguenze giuridiche dell'operazione straordinaria che coinvolge le banche fondatrici, la fusione per incorporazione della Fondazione della Banca di Fornacette ONLUS in Fior di Mutua ETS consente di mantenere sui territori su cui insistono le filiali della Banca di Pisa e Fornacette costituenti il compendio in acquisizione da parte della Banca di Pescia e Cascina una presenza in termini di presidio mutualistico e di promozione sociale a vantaggio di soci e clienti delle suddette filiali, come dell'intera compagine sociale dell'Ente risultante dalla fusione. Consente altresì di non disperdere il patrimonio della Fondazione incorporanda che, in assenza dell'operazione in progetto, con il venir meno della Banca Fondatrice, sarebbe destinata allo scioglimento con conseguente devoluzione del patrimonio ad altri enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo le modalità normativamente previste in siffatte circostanze.

Fior di Mutua ETS, come associazione mutualistica fondata dalla Banca di Pescia e Cascina CC rappresenta, insieme a tutte le mutue che afferiscono al progetto "una banca una mutua" della Federazione Toscana BCC, una delle manifestazioni identitarie che contraddistinguono il credito cooperativo.

La presente relazione, redatta secondo i dettami dell'art. 2501-*quinquies* c.c., è finalizzata a illustrare in maniera sintetica la procedura di fusione ex art. 42-bis. c.c. adottata e l'iter necessario al completamento della fusione; nonché a giustificare le motivazioni alla base per entrambi i soggetti ed esporre sotto il profilo giuridico ed economico le ragioni a fondamento del progetto di fusione.

La struttura del documento è la seguente:

1. Cenni sulla procedura di fusione societaria ex art. 42-bis c.c. adottata;
2. Giustificazioni giuridico - economiche;
3. Enti che partecipano alla Fusione;
4. Aspetti contabili;
5. Effetti della Fusione sulla compagine sociale;

1. Cenni sulla procedura di fusione societaria ex art. 2501 e ss. c.c. adottata e la tabella di marcia

PROGETTO DI FUSIONE: Il progetto contiene le informazioni individuate dalle prescrizioni di cui all'art. 2501 *ter* c.c., la cui applicazione risulti compatibile in considerazione della natura degli enti coinvolti nell'operazione..

RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO: Il consiglio di amministrazione di Fondazione della Banca di Fornacette onlus ha predisposto la presente relazione che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione.

ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE AL SOCIO FONDATORE Bcc Pisa e Fornacette:

Il progetto di fusione è stato illustrato e condiviso con il socio fondatore della Fondazione in sede di CdA dell'11 novembre 2024 della Banca di Pisa e Fornacette.

DEPOSITO DEL PROGETTO DI FUSIONE PRESSO LE SEDI DEGLI ENTI PARTECIPANTI:

Il progetto di fusione deve essere depositato presso il RUNTS e presso il Registro delle persone giuridiche della Regione Toscana, nonché presso le sedi dei due Enti partecipanti, a norma dell'art. 2501-septies c.c..

TEMPI DI DEPOSITO:

L'art. 2501-septies c.c. prevede che i prescritti documenti devono restare depositati presso il RUNTS e presso il Registro delle persone giuridiche della Regione Toscana, nonché presso le sedi dei due Enti partecipanti, a norma dell'art. 2501-septies c.c., durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione. Decorso il termine dei 30 giorni i soci possono deliberare la fusione in assemblea straordinaria.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI:

Decorsi i 30 giorni, Fior di Mutua ETS potrà convocare l'assemblea per l'approvazione della fusione.

FASE DELLE OPPOSIZIONI:

A cura del notaio che ha partecipato all'assemblea straordinaria l'atto sarà pubblicato presso il RUNTS e presso il Registro delle persone giuridiche della Regione Toscana, i creditori sociali (anteriori all'iscrizione della delibera di fusione) possono, ai sensi dell'art. 2503 c.c., opporsi all'operazione di fusione nel termine di giorni 60 decorrenti dall'iscrizione delle deliberazioni degli enti partecipanti.

ATTO DI FUSIONE:

Decorsi 60 giorni dall'iscrizione della delibera di fusione gli organi amministrativi possono procedere alla stipulazione, presso il notaio, dell'atto di fusione e successiva iscrizione presso il RUNTS e presso il Registro delle persone giuridiche

della Regione Toscana, senza alcuna opposizione da parte dei creditori.

2. Giustificazioni giuridico - economiche

Come sopra evidenziato, alla luce dell'operazione straordinaria che vede interessate la BCC di Pisa e Fornacette e la Bcc di Pescia e Cascina, la fusione per incorporazione della Fondazione della Banca di Fornacette ONLUS in Fior di Mutua ETS consente di mantenere sui territori su cui insistono le filiali della Banca di Pisa e Fornacette costituenti il compendio in acquisizione da parte della banca di Pescia e Cascina una presenza in termini di presidio mutualistico e di promozione sociale a vantaggio dei soci e clienti delle suddette filiali, come dell'intera compagine sociale dell'Ente risultante dalla fusione. Consente altresì di non disperdere il patrimonio della Fondazione incorporanda che, in assenza dell'operazione in progetto, con il venir meno della Banca Fondatrice, sarebbe destinata allo scioglimento con conseguente devoluzione del patrimonio ad altri enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo le modalità normativamente previste in siffatte circostanze. La finalità del progetto è, quindi, quella di pervenire ad un'unica realtà associativa no profit in grado di offrire agli associati una serie attività che vanno dalle prestazioni in ambito socio-sanitario a quelle in ambito educativo e ricreativo, attraverso la disponibilità di un patrimonio, quello dell'ente incorporante "Fior di Mutua ETS", nel quale confluirà il patrimonio dell'incorporata "Fondazione Banca di Fornacette Onlus", senza vincoli di destinazione.

Sotto il profilo giuridico, la fusione è giustificata dall'omogeneità dei profili giuridici dell'incorporante e dell'incorporata. Infatti, lo scopo della fondazione, come espresso dall'art. 2 dello statuto, trova sostanziale corrispondenza con lo scopo di Fior di Mutua ETS e con le finalità perseguite dalla mutua. La suddetta corrispondenza si mantiene anche andando a verificare i criteri di destinazione delle attività (dunque, delle risorse) dei due enti dal punto di vista soggettivo. È vero infatti che, la fondazione intende operare *«nell'ambito della zona di attività ed a vantaggio delle popolazioni per le quali opera la società fondatrice»*, intendendo in tal senso identificare una collettività che intrattiene, a qualsiasi titolo, rapporti con la banca, e dal canto suo, Fior di Mutua opera secondo il principio di mutualità interno, dunque a favore dei soli propri associati, potendo questi ultimi essere soltanto i soci o i clienti della banca.

Il presente Consiglio di Amministrazione cesserà le proprie funzioni con il realizzarsi dell'operazione in oggetto ed il nuovo soggetto giuridico procederà alla nomina del consiglio di amministrazione, che assumerà la gestione dell'ente a decorrere dalla data di efficacia della fusione, secondo gli indirizzi proposti nel progetto di fusione, segnatamente ai punti 5 e 9.

3. Soggetto Incorporante:

Fior di Mutua ETS, con sede legale a Pescia (PT), via Alberghi n. 26, codice fiscale 91036240470, iscritta al RUNTS con il numero 30984, chiusura dell'esercizio 31 dicembre di ogni anno.

Soggetto Incorporando:

Fondazione Banca di Fornacette ONLUS, con Sede legale a Fornacette (PI), Via Tosco Romagnola 101/A, codice fiscale 02114730506, iscritta al registro regionale delle persone giuridiche private in data 29.01.2014 al n. 918.

4. Aspetti contabili

La fusione avrà effetto, ai sensi dell'art. 2504- bis, comma 2 del codice civile, solo dopo che sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni nel Registro Unico del Terzo Settore e nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Toscana.

A partire dalla data di efficacia della Fusione, Fior di Mutua ETS subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a Fondazione Banca di Fornacette ONLUS. Dal punto di vista contabile le risultanze di Fondazione Banca di Fornacette ONLUS saranno imputate al bilancio di Fior di Mutua ETS a decorrere dal giorno in cui si verificheranno gli effetti della Fusione ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., 2° comma.

5. Effetti della fusione sulla compagine sociale


La fusione non avrà effetti sulla composizione della compagine sociale del soggetto incorporante. Fermo rimane il divieto assoluto di distribuzione sotto qualsiasi forma di avanzi di gestione, motivo per il quale il socio del soggetto incorporante, receduto od escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'ente risultate dalla fusione. La Fusione non prevede trattamenti riservati a particolari categorie di soci.

Fornacette, 31.01.2025

Allegati:

Progetto di Fusione per incorporazione

**FONDAZIONE DELLA
BANCA DI FORNACETTE ONLUS**
Via T. Romagnola, 101/A
56012 FORNACETTE (Pisa)
P.I./C.F. 02114730506



FONDAZIONE DELLA
BANCA DI FORNACETTE OMLUS
Via T. Romagnolo, 101/A
50015 FORNACETTE (Pisa)
P.I.C.F. 021473298